

I PRODOTTI COSMETICI PER SVILUPPARE LE POTENZIALITÀ DELLE PIANTE OFFICINALI

Dott.ssa Antonella Casiraghi

Docente del Corso di Laurea
In Scienze e Tecnologie Erboristiche
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
Università degli Studi di Milano

La normativa relativa ai cosmetici ha subito negli anni diverse e sostanziali modifiche e si è alla fine reso necessario ed opportuno procedere all'armonizzazione della normativa in un testo unico che fosse valido direttamente in tutti gli Stati membri dell'UE. Dal luglio 2013 ha preso piena applicazione il Regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Il Regolamento CE n. 1223/2009 del 30/11/2009 definisce come cosmetici:

"qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei".

I prodotti cosmetici *"non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche"* che possono invece essere vantate solo dai medicinali. Al cosmetico sono attribuite funzionalità primarie, cioè pulire, profumare e proteggere la cute e i suoi annessi, modificare l'aspetto (cosmesi decorativa), correggere gli odori. Inoltre, per il cosmetico è stabilito anche il sito di applicazione, ovvero le superfici esterne del corpo umano, denti o mucose della bocca; pertanto prodotti aventi finalità cosmetiche somministrabili per via orale, non potranno rientrare in questa categoria (es. capsule per rafforzare i capelli).

Il Regolamento ricomprende alcuni allegati che definiscono, tra l'altro, elenchi di sostanze ammesse o meno nei prodotti cosmetici.

Allegato I – Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

Al fine di dimostrare la conformità del prodotto cosmetico in termini di sicurezza per il consumatore, la persona responsabile garantisce che i prodotti prima dell'immissione sul mercato vengano sottoposti alla valutazione di sicurezza e che sia stata stilata una relazione sulla sicurezza a norma dell'allegato I al Regolamento. La valutazione deve essere divisa in PARTE A - informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico, e PARTE B - valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. La relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico farà parte del dossier del prodotto, documentazione informativa di cui la persona responsabile deve conservare copia per dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato. Come preambolo agli allegati da II a VI sono date le definizioni di alcune classi di prodotti, ovvero: "prodotto da sciacquare"; "prodotto da non sciacquare"; "prodotto per capelli/barba e baffi"; "prodotto per la pelle"; "prodotto per le labbra"; "prodotto per il viso"; "prodotto per le unghie"; "prodotto per il cavo orale"; "prodotto da applicare sulle membrane mucose, della cavità orale, intorno agli occhi, o degli organi genitali esterni"; "prodotto per gli occhi"; "uso professionale".

Sono riportati inoltre i descrittori impiegati per l'identificazione delle sostanze: gli "international non-proprietary names" (INN) per i prodotti farmaceutici; i numeri CAS (Chemical Abstract Service numbers); il numero CE, che corrisponde ai numeri dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances - EINECS), o della lista europea delle sostanze chimiche notificate (European List of Notified Chemical Substances - ELINCS), oppure al numero di registrazione assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006; lo XAN, che indica il nome approvato da un paese specifico (X), ad esempio USAN che corrisponde al nome approvato dagli Stati Uniti; il nome contenuto nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

Si precisa infine che le sostanze elencate negli allegati da III a VI non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato.

Allegato II – Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici.

Allegato III - Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.

Allegato IV - Elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici.

Allegato V - Elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici.

Allegato VI - Elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici.

Allegato VII – Simboli impiegati sull'imballaggio/sul recipiente.

Allegato VIII - Elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale.

Aumentare il livello di protezione del consumatore è uno dei principali obiettivi del Regolamento.

Viene fatta maggiore chiarezza su alcune figure presenti nel settore cosmetico, come ad esempio quelle del fabbricante e del distributore, coerentemente con le definizioni esistenti nel settore della libera circolazione delle merci, grazie all'introduzione di una serie di definizioni. Vengono inoltre potenziati i sistemi a garanzia della sicurezza dei prodotti cosmetici; la principale novità è l'introduzione della "persona responsabile": soggetto fisico o giuridico che si fa carico del rispetto degli obblighi del regolamento stesso.

Un maggiore controllo sull'immissione in commercio dei prodotti cosmetici è garantito dal nuovo sistema di notifica on-line centralizzato ed esteso a livello europeo. Il sistema di notifica del prodotto cosmetico semplificato, centralizzato e in forma elettronica, permette così di identificare univocamente il cosmetico: l'estensione a livello europeo della notifica garantirà maggior controllo e perciò maggior tutela nei confronti del consumatore.

Sempre allo scopo di tutelare al meglio il consumatore è obbligatorio trasmettere le informazioni in caso di effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti, che avranno inoltre l'onere di esaminare su una base più ampia l'estensione dell'impiego di determinate sostanze. Particolare attenzione è stata dedicata alle nanotecnologie: sono state infatti inserite norme preventive in merito all'utilizzo nei cosmetici dei nanomateriali, attualmente presenti nel 5% dei prodotti. In attesa di un più consistente corpus di studi e ricerche sugli effetti delle sostanze aventi dimensioni di nanometri, nella cosmesi viene introdotto come principio di precauzione l'obbligo di avvisare della presenza di nanomateriali all'interno del prodotto cosmetico con la dicitura "nano" posta tra parentesi dopo il nome INCI della sostanza.

L'etichetta non subisce innovazioni significative nelle parti fondamentali, non viene modificata la disciplina del periodo post-apertura (PAO), viene introdotto un simbolo per la scadenza (una clessidra a metà) simile a quello dei dispositivi medici da riportare nel caso di prodotti con durata minima inferiore ai trenta mesi. Di interesse l'obbligo di indicare dove si trovi il dossier: in caso di più indirizzi sarà quello sottolineato.

Produzione di cosmetici

I cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute, se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'impiego.

Come già indicato nella legge in vigore prima del Regolamento (713/86 e successive modifiche) chiunque intenda produrre o confezionare in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività al Ministero della Salute e all'Assessorato alla Regione e alla ASL territorialmente competente nelle Regioni dove previsto. Nella comunicazione vanno riportate: nome e ragione sociale o sede dell'impresa; descrizione dei locali e delle attrezzature; generalità e qualifica del direttore tecnico; elenco completo delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale. Ogni modificazione deve essere preventivamente comunicata.

La produzione dei cosmetici deve avvenire conformemente alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute relative all'idoneità dei locali e delle attrezzature, ai controlli da effettuarsi e nel rispetto delle norme dettate dalla legge. La produzione e il confezionamento devono essere effettuati sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale. Il direttore tecnico non è tenuto a svolgere la sua attività con un rapporto di lavoro a tempo pieno, ma anche con una semplice funzione di consulenza.

La normativa sui cosmetici ha rivolto sempre particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, anche se talvolta in modo implicito nel testo legislativo, e ha inizialmente messo in secondo piano altri aspetti importanti per il consumatore, quali l'efficacia del prodotto stesso.

Il legislatore comunitario ha esplicitato criteri ormai consolidati nell'area sanitaria, anche per il settore cosmetico, rendendo chiaro che non solo la qualità deve essere di livello sufficiente, ma l'efficacia e la sicurezza devono essere documentate. La valutazione della sicurezza nella produzione dei prodotti cosmetici è sicuramente uno degli elementi a cui la nuova normativa ha dato maggiore rilevanza. La persona responsabile è infatti tenuta a redigere e a conservare, a disposizione delle autorità competenti, un dossier nel quale deve riportare tutte le informazioni che servono a documentare qualità, efficacia e sicurezza del prodotto.

Per quanto riguarda la qualità sono previste: la formula quali-quantitativa del prodotto; le specifiche chimico-fisiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico; il metodo di fabbricazione che deve essere conforme alle buone pratiche di fabbricazione.

La sicurezza viene garantita dalla: valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana, considerando il profilo tossicologico degli ingredienti, la struttura chimica e il livello di

esposizione; qualifica della persona responsabile di tale valutazione; raccolta e conservazione dei dati relativi a eventuali effetti indesiderati collegati all'uso del prodotto.

Deve inoltre essere provata l'efficacia del prodotto e devono essere conservati i dati sperimentali o bibliografici relativi agli effetti attribuiti al prodotto (idratante, anticellulite, ecc.); tali attività devono in ogni caso esulare dalla prevenzione, cura, diagnosi di patologie, riservate ai medicinali ed espressamente proibite nei prodotti cosmetici.

L'uso degli animali nella valutazione della sicurezza delle sostanze impiegate in un cosmetico è stata oggetto di acceso dibattito nel Parlamento europeo che si è dimostrato concorde a larga maggioranza a vietare l'Animal Testing nei cosmetici. Dall'11 settembre 2004 è entrato definitivamente in vigore il divieto di effettuare test sugli animali per quanto riguarda il prodotto finito, mentre dal 2013 sono decorsi i divieti di sperimentazione per le materie prime e la commercializzazione di prodotti finiti oggetto di sperimentazione su animali o contenenti ingredienti o loro combinazioni sottoposte a sperimentazione su animali.

La nuova disposizione legislativa ammette però delle eccezioni in circostanze particolari e a condizione che sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente. Al fabbricante o al responsabile dell'immissione in commercio del prodotto cosmetico è data la possibilità di indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi altro documento (foglio di istruzioni, etichetta, ecc.) che quest'ultimo è stato sviluppato senza far ricorso alla sperimentazione animale, sempre che, ovviamente, non si sia effettivamente proceduti a tale tipo di sperimentazione.

Presentazione dei cosmetici

Sui recipienti e nelle etichette dei cosmetici devono essere indicati con caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile:

– Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;

– Il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

– La data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all'articolo 3 ("data di durata minima").

– La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII oppure dalla dicitura: "Usare preferibilmente entro".

– La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

– L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo

– L'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);

– le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;

– Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;

– La funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

– L'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine "Ingredients". Ai fini del presente articolo "an ingredient" indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

i) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,

ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

E' ormai consolidato l'obbligo dell'indicazione al consumatore del periodo durante il quale il prodotto, una volta aperto e conservato in modo corretto, potrà essere utilizzato senza causare effetti nocivi (periodo post-apertura). I prodotti cosmetici che hanno una durata inferiore ai 30 mesi devono infatti obbligatoriamente indicare la data di scadenza o durata minima, utilizzando la dicitura prevista dalla legge, mentre per i cosmetici con un periodo di validità superiore ai trenta mesi tale indicazione non è obbligatoria, ma deve sempre essere indicato il tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza causare effetti nocivi per il consumatore. Si tratta del cosiddetto *periodo post apertura* (PaO, *Period of time after Opening*).

Un cosmetico è considerato "aperto" quando viene utilizzato per la prima volta. Il periodo di durata post-apertura deve, quindi, essere computato a partire da questo primo uso. L'indicazione in etichetta del PaO ha lo scopo di fornire al consumatore informazioni sull'utilizzabilità nel tempo del cosmetico ed è indicato da un nuovo simbolo (rappresentato da un barattolo di crema aperto) che viene apposto sia sul contenitore primario che su quello secondario.

All'interno o accanto al simbolo è riportato il periodo di tempo (espresso in mesi seguito dalla lettera M) entro il quale il prodotto deve essere utilizzato a partire dalla prima apertura; si tratta comunque di un tempo indicativo stabilito sulla base delle conoscenze acquisite dai produttori.

Per quanto riguarda le altre informazioni da garantire al consumatore, va precisato che è in primo piano l'importanza di una maggior garanzia a favore del consumatore, essendo stato imposto di riportare anche la lista degli ingredienti. Inizialmente la trasparenza del settore rappresentava un elemento di cautela solo nei confronti di alcune categorie specifiche di utenti, come per esempio i bambini o gli operatori professionali (parrucchieri ed estetisti). Ora invece è possibile riconoscere più facilmente eventuali fenomeni allergici. Nell'etichetta, quindi, devono essere riportate, oltre alle indicazioni già menzionate: i composti odoranti e aromatizzanti, indicati con i termini "profumo" e "aroma"; i coloranti, indicati con il numero Color Index o con la denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "±".

Possono, invece, non essere menzionate tra gli ingredienti le impurezze contenute nelle materie prime, le sostanze utilizzate nella fabbricazione che non sono presenti nel prodotto finito, i solventi e i vettori utilizzati. Questo trova una sua logica spiegazione nel fatto che si tratta sempre di prodotti applicati topicamente e non di uso sistemico. E' inoltre stata predisposta una lista di 26 sostanze che sono potenziali allergeni e che dovranno essere indicate in etichetta qualora rientrino nella composizione del cosmetico e siano presenti in concentrazione superiore a un valore soglia, ovvero allo 0,001% (pari a 10 ppm) per i prodotti che non vengono risciacquati (*leave-on product*) o allo 0,01% (pari a 100 ppm) per i prodotti destinati a essere risciacquati (*rinse-off product*). I prodotti cosmetici non devono necessariamente riportare in etichetta l'indicazione della biodegradabilità dei detergenti sintetici eventualmente utilizzati, né a essi sono applicabili le norme dettate per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi. L'Unione Europea ha inoltre previsto l'elaborazione di un inventario degli ingredienti che non rappresenta una lista positiva di sostanze utilizzabili nei cosmetici, ma semplicemente una codificazione di nomi, anche se la sua utilità, in realtà, è molto maggiore. È infatti previsto che, accanto al nome, sull'inventario venga riportata la funzione usuale del componente nonché le eventuali restrizioni previste dalla direttiva Cosmetici.

L'elenco viene pubblicato dalla Commissione, sui dati forniti dall'industria, e viene rivisto periodicamente per permettere anche in questo settore il costante adeguamento al progresso tecnico. L'etichettatura, la presentazione alla vendita e la pubblicità dei cosmetici non devono utilizzare testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi, tali da attribuire agli stessi proprietà non previste dalla definizione di questi prodotti.

Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzare piante o parti di esse nelle preparazioni dei cosmetici, attualmente non esiste ancora una regolamentazione specifica. Molto si sta facendo a livello europeo al fine di creare una banca-dati. Il Consiglio di Europa, e in particolare il proprio comitato di esperti sui prodotti cosmetici, infatti, ha iniziato ad elaborare un primo elenco in cui è stata presa in considerazione principalmente la sicurezza delle piante e delle preparazioni. Oltre un centinaio sono quindi state classificate in tre categorie:

Categoria 1: ingrediente non raccomandato per l'uso in quanto probabilmente presenta un rischio per la salute;

Categoria 2: ingrediente non valutato a causa della mancanza o inadeguatezza dei dati; base di adeguati dati disponibili e con riferimento, ove appropriato, alle raccomandazioni applicabili a

specifici costituenti indesiderabili. In tabella è riportato un estratto della pubblicazione del Consiglio di Europa (Consiglio d'Europa, 2001, Plants in cosmetics, vol.1, Council of Europe Publishing; Consiglio d'Europa, 2002, Plants in cosmetics, vol.2, Council of Europe Publishing).

Tabella 1: Elenco delle varietà e parti di origine vegetale utilizzate in prodotti cosmetici

| Nome botanico | Nome comune | Parte (i) utilizzata (e) | Derivati delle piante e categoria |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Achillea millefolium</i> L. | achillea | fiore | Estratto glicolico Categoria 3 |
| <i>Aloe ferox</i> Mi/L. et al. specie | aloe | succo della foglia essiccato | Estratto idroalcolico secco; estratto glicolico Categoria 3 |
| <i>Aloe vera</i> L. (<i>Aloe barbadensis</i>) | aloe | foglia, seme | Gel stabilizzato Categoria 3 |
| <i>Arctium Lappa</i> L. | bardana | radice | Estratto glicolico Categoria 3 |
| <i>Arnica montana</i> L. | arnica | fiore | Estratto glicolico, tintura oleosa, tintura idroalcolica Categoria 3 |
| <i>Calendula officinalis</i> L. | calendola | fiore | Estratto idroalcolico essiccato; estratto glicolico; tintura oleosa Categoria 3 |
| <i>Camelia sinensis</i> Kuntze (<i>Camelia thea</i> Link., <i>Camelia theifera</i> Grif, <i>Thea bohea</i> L., <i>Thea chinensis</i> Sims., <i>Thea cochinchinensis</i> Lour., <i>Thea sinensis</i> L., <i>Thea viridis</i> L., <i>Theaphylla annamiensis</i> Raf., <i>Theaphylla cantoniensis</i> Raf. | tè | foglia, seme | Estratto essiccato Categoria 3 (estratto secco, estratto tè) Olio Categoria 2 (per la possibile presenza di saponine) |
| <i>Centella asiatica</i> L. (Urb.) | centella | erba (foglia) | Triterpeni selezionati; estratto glicolico Categoria 3 |
| <i>Citrus limon</i> (L.) Burm, <i>Citrus medica</i> L., <i>Citrus limonum</i> (Risso) Wight at Arn | limone | frutto | Estratto; polvere di succo; pectina Categoria 3 |
| <i>Citrus limon</i> (L.) Burm | limone | buccia | Olio con o senza terpeni Categoria 1 (a causa delle reazioni di ipersensività associate al limonane e al citrale) |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, <i>Citrus aurantium</i> L. ssp <i>amara</i> (L) Engl., <i>Citrus vulgaris</i> Risso, <i>Citrus bigaradia</i> Risso, <i>Citrus amara</i> Link | arancia amara | fiore fresco | Olio essenziale con o senza terpeni, acqua distillata, estratto glicolico Categoria 3 (olio essenziale o neroli e acqua distillata) Per olio essenziale dovrebbe esserci indicazione in etichetta della presenza di terpeni |
| <i>Commiphora myrrha</i> Engl. var. <i>molmol</i> , <i>Commiphora abyssinica</i> Engl., <i>Balsamea myrrha</i> Baill., <i>Balsamodendron myrrha</i> Ness | mirra | Gomma resinosa | Olio essenziale, tintura, mirra assoluta Categoria 3 |
| <i>Crataegus</i> spp. (<i>Crataegus oxyacantha</i> L., <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., <i>Crataegus oxychantoides</i> Thuill) | biancospino | sommità fiorita | Estratto idroalcolico secco, estratto idroalcolico fluido Categoria 3 |
| <i>Echinacea angustifolia</i> L. (Moench) et al. specie | echinacea | radice | Estratto glicolico Categoria 3 |
| <i>Fucus vesiculosus</i> L. | quercia marina | tallo | Estratto idroalcolico, Estratto glicolico Categoria 3 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ginkgo biloba L. | ginkgo | foglia | Estratto idroalcolico purificato essiccato Categoria 3 |
| Glycine max (L.) Merr. (Glycine soja Sieb et Zucc., Glycine hispida Maxim., Dolichos soja L., Phaseolus max L., Soja angustifolia Miq., Soja hispida Moench., Soja max Piper) | soia | seme | Estratto, insaponificabile, fosfolipide Categoria 3 (alcuni estratti di semi di soia possono contenere isoflavoni e fitoestrogeni il cui uso è attualmente studiato per le donne in menopausa) |
| Hamamelis virginiana L. | amamelis | foglia, ramoscello | Estratto idroalcolico essiccato, estratto glicolico, acqua distillata (15% alcol) Categoria 3 (se libero da safrolo) |
| Hypericum perforatum L. | iperico | sommità fiorita | Estratto glicolico, tintura oleosa Categoria 2 |
| Lavandula officinalis Chaix (Lavandula angustifolia) varietà e ibridi | lavanda | sommità fiorita | Olio essenziale Categoria 3 |
| Malva sylvestris L. | malva | fiore, foglia | Estratto idroalcolico, estratto glicolico Categoria 3 |
| Matricaria chamomilla L. (Camomilla recutita (L.) Rausch) | camomilla | fiore, germoglio | Olio essenziale Categoria 3 (presenza di sostanze allergizzanti quali alfa-metilene, gamma-lattone) |
| Matricaria chamomilla L. (Camomilla recutita (L.) Rausch) | camomilla | fiore | Estratto idroalcolico essiccato, estratto glicolico, tintura oleosa Categoria 3 (può provocare reazioni di ipersensibilizzazione a causa della presenza di antecotulide) |
| Melaleuca alternifolia Cheel (Melaleuca linarifolia var. alternifolia Sm.) | albero del tè | foglia fresca e ramo | Olio essenziale Categoria 3 |
| Menta piperita L. Huds | menta piperita | foglia | Olio essenziale Categoria 3 (massima conc di mentolo 2%, il mentolo dovrebbe essere evitato nei prodotti per l'infanzia) Estratto idroalcolico |
| Olea europaea L. (Olea sativa Hoffsmeg et Link.) | olivo | frutto | Insaponificabile Categoria 3 estratto idroalcolico fluido |
| Olea europaea L. (Olea sativa Hoffsmeg et Link.) | olivo | foglia | estratto idroalcolico fluido Categoria 2 |
| Pinus sylvestris L. | pino silvestre | foglia (aghi), rami | Olio essenziale Categoria 3 |
| Pinus sylvestris L. | pino silvestre | legno | Catrame Categoria 1 (contiene sostanze allergizzanti e idrocarburi cancerogeni) |
| Rosa aff. rubiginosa (R. moschata L.) | rosa moscata | seme | Olio Categoria 3 |
| Rosa centifolia L. | rosa pallida | petalo fresco | Olio essenziale, estratto glicolico Categoria 3 |
| Ruscus aculeatus L. | pungitopo | rizoma e radice | estratto idroalcolico essiccato, estratto glicolico Categoria 3 |
| Salvia officinalis L. | salvia | foglia | Olio essenziale estratto idroalcolico essiccato, estratto glicolico, estratto fluido acquoso Categoria 3 (se priva di attività estrogenica) |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Thymus spp (Thymus vulgaris L., Thymus serpyllum L. et al. specie) | timo serpillo | erba fiorita | Olio essenziale Categoria 3 |
| Vaccinium myrtillus L. | mirtillo | Frutto fresco | estratto idroalcolico essiccato (anche purificato) Categoria 3 |
| Vitis vinifera L. | vite | frutto, foglia, seme | Estratto dal frutto, estratto dalla foglia, olio di semi Categoria 3 |

